



Scritture contabili obbligatorie

I libri contabili

Sapientiam eu



- Scritture contabili obbligatorie (Civilistiche)

- Art 2214, 2215, 2216 e 2217 cc

- Scritture contabili obbligatorie (Fiscali)

- Dpr 29 settembre 1973, n.600

Sapientiam eu



Art 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili.

«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ...»

- Sono esclusi i piccoli imprenditori
 - I coltivatori diretti del fondo;
 - Gli artigiani;
 - I piccoli commercianti;
 - Coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (articolo 2083 c.c.).



Art. 2216. cc

Contenuto del libro giornale.

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

- Lo scopo del libro giornale è quello di rappresentare i fatti amministrativi rispettando l'ordine cronologico degli eventi

Sapientiam eu



Art. 2217.

Redazione dell'inventario

- L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa...
- L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite...
- L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.





Libro mastro

Sapientiam eu



Art. 2215-bis. (1)

Documentazione informatica.

- I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
- Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.



DPR 23 settembre 1973 n.600

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari;
- b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;
- d) scritture ausiliarie di magazzino;
- a) Il registro dei beni ammortizzabili;

Sapientiam eu



Registri IVA

- Registro IVA Acquisti;
- Registro IVA Vendite;
- Registro dei corrispettivi.

Sapientiam eu



- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;
- scritture ausiliarie di magazzino;
- Il registro dei beni ammortizzabili;

Sapientiam eu



Il video:

<https://youtu.be/Oe4sxUwxYR0>

Facebook:

<https://www.facebook.com/Sapientiam.eu>

Sito:

www.sapientiam.eu